



## TRIBUNALE DI TORINO

- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

Proc. V.G. n. 8087/2019

### DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice, dott. Stefano Miglietta,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 luglio 2019;

#### premessi che

- in data 19.3.2019 la sig.ra \_\_\_\_\_ ha depositato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012;
- tale proposta prevede:
  - l'erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento, garantito all'80% dalla \_\_\_\_\_, a favore della ricorrente di € 16.000,00, che saranno erogati in caso di omologa della proposta di accordo di composizione della crisi ed a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa, da rimborsarsi mediante versamento in ottantaquattro rate mensili dell'importo di euro 202,00 ciascuna;
  - il pagamento integrale in soluzione unica entro trenta giorni dall'erogazione del finanziamento di cui sopra delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura, pari ad € 2.353,46;
  - il pagamento di € 15.925,98, destinati alla soddisfazione
    - del 20% del credito privilegiato di grado 1;
    - del 18% del credito privilegiato di grado 7;
    - del 16% del credito privilegiato di grado 18;
    - del 14% del credito privilegiato di grado 20;
    - del 12,20 % del credito chirografario;
- unitamente a tale proposta di accordo sono stati depositati i documenti previsti dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012 e la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis l. da parte del professionista incaricato di svolgere la funzione di OCC, dott. Stefano Bernardo Scagnelli, il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, la fattibilità dell'accordo, la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e di non aver rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- con decreto del 24.5.2019 il giudice designato ha fissato udienza ex art. 10, comma 1, l. 3/2012 il giorno 18.7.2019;
- i creditori sono stati chiamati a far pervenire una dichiarazione sottoscritta con la quale esprimere il consenso o il dissenso rispetto alla proposta di accordo formulata dalla debitrice entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/2012;
- in data 9.7.2019 l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori riconosciuti nell'accordo la relazione sui consensi ex art. 12 l. n. 3/2012, dando atto del consenso espresso dai creditori;



- all'udienza del 18.7.2019 sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Curletti Alessandro e l'OCC dott. Stefano Scagnelli, il quale ha dato atto che è stata raggiunta la maggioranza del 100%, di aver comunicato ai creditori e pubblicato il decreto di fissazione dell'udienza odierna e di aver inviato ai creditori la relazione in data 9 luglio 2019;
- il Tribunale deve, dunque, sciogliere la riserva assunta all'udienza e provvedere sull'istanza di omologa dell'accordo di composizione della crisi a data successiva al deposito dell'attestazione definitiva da parte dell'OCC;
- in data 15.7.2019 l'OCC ha depositato l'attestazione definitiva ex art. 12 l. 3/2012, con la quale ha dichiarato:
  - di aver trasmesso la proposta di accordo a tutti i creditori a mezzo PEC di aver pubblicato tale atto ai sensi degli artt. 10 e 15 l. n. 3/2012, nei termini e nelle modalità previste nel decreto;
  - di aver ricevuto nei termini indicati dall'art. 11, comma 1, legge n. 3/2012 dichiarazione di consenso espresso alla proposta di accordo di composizione della crisi da parte di Agenzia delle Entrate in data 5.7.2019 e da parte di \_\_\_\_\_ n data 6.6.2019;
  - di non aver ricevuto altre dichiarazioni di consenso espresso e che, quindi, stante il silenzio i restanti creditori hanno espresso assenso all'accordo;
  - che non sono pervenuti voti contrari alla proposta di accordo di composizione della crisi;
  - che, dunque, l'accordo risulta raggiunto poiché, tenendo conto del meccanismo di voto previsto dalla legge, risulta raggiunta una maggioranza del 100% dei creditori;
  - che l'accordo risulta allo stato fattibile, sostenibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

#### considerato che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012;
- risultano sussistere i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;
- i creditori hanno espresso il consenso richiesto dalla legge ai fini del perfezionamento dell'accordo di composizione della crisi presentato dal ricorrente;
- pertanto, tale accordo deve essere omologato;

#### P.Q.M.

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

**omologa** l'accordo di composizione della crisi proposto da

**dispone** che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

**dispone** che il presente decreto di omologazione, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a cura dell'OCC sui siti internet [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net), [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it) e [www.tribunale.torino.giustizia.it](http://www.tribunale.torino.giustizia.it) in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012.

Torino, 24 luglio 2019

Il Giudice

(Stefano Miglietta)

